

IL DIRIGENTE

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27 febbraio 2002, esecutiva, con la quale si approvava il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2002;

Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 47 dell'1.7.2002 e n. 57 del 4.9.2002 nonché quelle della Giunta Comunale n. 96 del 10.7.2002, n. 134 del 2.10.2002 n. 160 e n. 161 del 27.11.2002, assunte con i poteri del Consiglio e dal medesimo ratificate entro i termini di legge, con le quali si approvavano gli assestamenti al Bilancio di Previsione 2002;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno n. 8 del 19.12.2002 con il quale viene differito al 31 marzo 2003 il termine, per l'adozione della deliberazione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2003;

Richiamato l'art. 163 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 comma 3 che testualmente recita: "Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato, sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato";

Richiamato l'art. 163 del D.lgs 18.8.2000 nr. 267 che al comma 1 recita: "nelle more di approvazione del bilancio di previsione omissis. Gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non

superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi";

Vista la deliberazione della Giunta Comunale di Cattolica n. 215 del 28.11.2001 (esecutiva) con la quale si autorizzava il Sindaco a resistere e stare nel giudizio promosso innanzi al Collegio Arbitrale dal signor Giorgio Pierani di Cattolica in merito a risarcimento di somme pagate a titolo di indennità di esproprio di aree comprese nel P.I.P. e presuntivamente non dovute nominando quale arbitro di parte l'avv. Maurizio Ghinelli di Rimini e quale difensore del Comune l'avv. Carlo Compatangelo con studio in Rimini - via Gambalunga, 30;

Vista la nota del 4 febbraio scorso con la quale lo studio Compatangelo, data la notevole mole di attività legata al ricorso, chiede l'integrazione dell'acconto corrisposto per un importo pari ad Euro 2.493,00 suddivisi come da parcella pro-forma depositata agli atti d'ufficio;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;

D E T E R M I N A

- 1) - di liquidare, per i motivi specificati in premessa, allo Studio Legale Associato Compatangelo con sede in Rimini - via Gambalunga, 30 la somma complessiva di Euro 2.493,00 (I.V.A. e C.P.A. compresi);
- 2) - di imputare la spesa complessiva di euro 2.493,00 (I.V.A. e C.P.A. compresi) al Cap. 270.002 "Incarichi professionali, consulenze e altre prestazioni di servizio" del Bilancio 2003 - impegno n. 690 -;
- 3) - di dare atto che trattandosi di spesa non frazionabile in dodicesimo, deve intendersi rispettato il dispositivo di cui all'art. 163 - comma 1 -del D.lgs.vo 267/18.8.2000;
- 4) - di individuare nella dirigente Imelde Ugolini la responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;